

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2024

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **FABBRI, BOGONI, MANCINI, FERRI, ARMAROLI**

Presentata il 16 febbraio 1960

Trattamento di quiescenza di alcune categorie del personale postelegrafonico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono stati stabiliti nuovi coefficienti di stipendio per alcune categorie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, particolarmente specializzato nei servizi tecnici postali e telegrafonici.

Il personale suddetto, in attività di servizio, ha già beneficiato dei miglioramenti con effetto dal 31 dicembre 1957, in applicazione della legge citata. Conseguentemente si doveva operare a favore del personale in quiescenza applicando ad esso il trattamento più favorevole derivante dalle nuove tabelle di stipendio, a parità di grado e di anzianità.

La liquidazione e la riliquidazione delle pensioni al personale in questione doveva, quindi, considerarsi come un fatto logico e pacifico, dato che l'articolo 23 della legge n. 119 predetta recita chiaramente al secondo comma: « i coefficienti economici di cui alle tabelle degli allegati I e II della legge medesima (n. 119) sostituiscono quelli stabiliti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (legge di delega).

Gli uffici ministeriali, purtroppo, non sono stati dello stesso parere e pertanto tutto il personale appartenente alle categorie in questione è venuto a trovarsi in una grave e intollerabile situazione. Sta di fatto che il personale collocato in quiescenza anteriormente al 31 dicembre 1957 continua a perce-

pire pensioni liquidate in base ai vecchi coefficienti economici della tabella unica in vigore dal 1° luglio 1956 e non già in base alle tabelle che ai sensi del citato articolo 23 della legge n. 119 hanno sostituito quelle precedenti di cui alla legge 11 gennaio 1956, n. 19.

Con la stessa legge di delega, 11 gennaio 1956, n. 20, e successive modificazioni, sul trattamento di quiescenza, è stato affermato il principio grazie al quale, a parità di grado e di anzianità, tutte le vecchie pensioni vengono ragguagliate all'80 per cento degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale in attività di servizio a 40 anni di servizio utile. Detto principio è stato riconfermato, indirettamente, con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1957, n. 700, « Ritocco agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato », il quale riliquida o liquidava le pensioni in base alle nuove tabelle economiche, mentre nel caso della legge n. 119 i criteri direttivi della legge di delega sono stati violati a danno del personale postelegrafonico appartenente, in gran parte, alla carriera con retribuzione più bassa: quella ausiliaria.

In considerazione di quanto sopra, è auspicabile che la Camera approvi sollecitamente e incondizionatamente la presente proposta di legge per riparare ad una grave omissione che danneggia in modo considerevole il benemerito personale specializzato addetto ai servizi di esercizio e tecnici dell'Amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini della riliquidazione del trattamento ordinario di quiescenza del personale postelegrafonico, i coefficienti di stipendio, di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono applicabili al personale suddetto cessato dal servizio anteriormente alla data 31 dicembre 1957.

ART. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione delle norme del precedente articolo si fa fronte con le normali disponibilità del bilancio.